

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL'ALBO CAMERALE INFORMATICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO

(Approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n.21 del 28.7.2011)

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nell'Albo informatico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, di seguito denominata semplicemente **Camera di commercio**, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nonché dei principi inerenti la tutela dei dati personali ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

(Finalità dell'albo camerale informatico)

1. L'**Albo camerale informatico** consiste in uno specifico spazio o sezione web del sito internet istituzionale dell'Ente, dedicato esclusivamente alla pubblicazione degli atti, dei provvedimenti, dei documenti, degli avvisi, attraverso il quale la Camera di commercio adempie all'obbligo di pubblicazione con effetto di pubblicità legale qualunque funzione essa assolva (dichiarativa, costitutiva o di pubblicità notizia).

2. L'Albo camerale informatico è reso direttamente accessibile dalla home page del sito camerale www.camcomtaranto.gov.it.

Art. 3

(Atti e provvedimenti da pubblicare nell'Albo camerale informatico)

1. La Camera di commercio assolve agli obblighi contenuti nell'art. 32 della legge n. 69/2009 mediante la pubblicazione nell'Albo camerale informatico dei seguenti atti e provvedimenti in formato non modificabile:

- a) deliberazioni del Consiglio;
- b) deliberazioni assunte dalla Giunta in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio;
- c) deliberazioni della Giunta;
- d) determinazioni assunte d'urgenza dal Presidente in luogo della Giunta;
- e) determinazioni del Segretario Generale;
- f) determinazioni dei Dirigenti;
- g) tutti gli altri provvedimenti camerali la cui pubblicazione è prevista dalle norme vigenti.

2. Sono pubblicate **in forma integrale** nell'Albo camerale informatico solo gli atti del Consiglio concernenti:

- a) la delibera dello Statuto e le successive modifiche;
- b) il verbale della seduta di elezione del Presidente;
- c) la delibera di nomina dei componenti della Giunta;
- d) la delibera di nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) le delibere di approvazione e modifica dei regolamenti per la disciplina delle attività della Camera di commercio, ai sensi dell'art. 2 del vigente Statuto.

3. Sono pubblicate **in forma integrale** nell'Albo camerale informatico solo le deliberazioni della Giunta concernenti:

- a) il verbale della seduta di elezione del vice Presidente;
- b) le delibere di costituzione di aziende speciali;
- c) le delibere di nomina e di designazione di rappresentanti nei vari organismi esterni.

4. Le restanti deliberazioni, nonché le determinazioni del Segretario Generale e dei dirigenti, sono sempre pubblicate **per estratto o in modo sintetico** nell'Albo camerale informatico, riportando in detto ultimo caso solo le decisioni dagli stessi assunte in relazione all'oggetto.

5. Le ordinanze sanzionatorie, emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni, non sono pubblicate nell'Albo camerale informatico allo scopo precipuo di assicurare la tutela alla riservatezza dei soggetti ingiunti.

Art. 4

(Termini ed efficacia delle pubblicazioni)

1. Gli atti ed i provvedimenti oggetto del presente Regolamento sono pubblicati all'Albo camerale informatico entro i 15 giorni successivi a quello di adozione e la durata della pubblicazione è fissata in 7 giorni consecutivi di calendario ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 2011/1934. La pubblicazione di atti e provvedimenti a titolo di pubblicità notizia potrà essere posticipata in relazione alla data di approvazione del verbale.

2. Fatta eccezione per lo Statuto, i regolamenti e le rispettive modifiche che, ai sensi dell'art.60 dello Statuto entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione, tutte le deliberazioni degli Organi camerali ed i provvedimenti dirigenziali sono immediatamente efficaci, se non diversamente disposto dall'atto, da norme di legge o da regolamenti, in quanto la loro pubblicazione ha solo funzione di pubblicità notizia.

3. La durata della pubblicazione delle altre tipologie di atti, documenti, avvisi è fissata dalla specifica disposizione normativa, regolamentare o dall'atto stesso.

Art. 5

(Modalità delle pubblicazioni)

1. Gli atti e i provvedimenti sono pubblicati integralmente, per estratto o in modo sintetico riportando solo le decisioni assunte in relazione all'oggetto, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Tale obbligo non si estende ai relativi documenti allegati e presupposti che restano visionabili presso il Servizio Affari Generali.

2. Viene omessa la pubblicazione di atti e provvedimenti contenenti dati ed informazioni la cui pubblicazione può pregiudicare la riservatezza delle persone ai sensi della vigente normativa, della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del D.P.R. 12.4.2006, n. 184. Sono anche esclusi dalla pubblicazione tutti gli atti e provvedimenti aventi esclusivamente valenza interna.

3. Indipendentemente dalla pubblicazione, è consentito l'accesso agli atti e provvedimenti nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sui termini dei procedimenti amministrativi della Camera di commercio.

Art. 6

(Albo cartaceo)

1. Sull'Albo cartaceo sarà posto in evidenza un avviso pubblico nel quale è indicato chiaramente che gli atti sono pubblicati nell'Albo camerale informatico della Camera di commercio con le indicazioni per accedervi.

Art. 7

(Pubblicazione per conto di terzi)

1. La Camera di commercio provvede alla pubblicazione di atti, provvedimenti, comunicazioni di altri soggetti pubblici solo se prevista da espressa disposizione di legge e/o di regolamento: in tal caso gli atti da pubblicare, se per essi la pubblicazione sia richiesta a fini di pubblicità legale, devono essere trasmessi alla Camera di commercio secondo quanto previsto dall'art. 8.

2. La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto degli atti, provvedimenti e comunicazioni pubblicati, che grava, esclusivamente, sull'Ente richiedente la pubblicazione.

Art. 8

(Modalità di pubblicazione dei documenti per conto terzi)

1. Il soggetto pubblico che intende pubblicare un atto deve:

- formare il documento in modalità digitale non modificabile, con attestazione che si tratta di "Copia conforme all'originale";
- inviare il documento mediante PEC (posta elettronica certificata), non oltre due giorni lavorativi antecedenti quello richiesto per la pubblicazione, indirizzandolo a:

cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it

Solo in tal caso la trasmissione é ritenuta valida in quanto é possibile verificarne la provenienza ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Al fine di consentire all'ufficio che cura la pubblicazione una efficace programmazione del proprio lavoro, gli atti da pubblicare devono essere trasmessi unitamente ad una nota in cui siano indicati:

- gli estremi del documento da affiggere;
- la durata dell'affissione e, ove necessario, il giorno iniziale e finale dell'affissione;
- la norma di legge e/o di regolamento che prevede la pubblicazione all'Albo.

3. Sono fatte salve altre eventuali modalità di pubblicazione che potranno essere previste da specifiche norme di legge o regolamentari.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento è pubblicato dalla Camera di commercio ed entrerà in vigore secondo quanto previsto dall'art. 60 dello Statuto camerale.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative con esso compatibili.